

Allegato "B" al Rep. n. 90393 e Racc. n. 25896

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“INFORMATICI SENZA FRONTIERE Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” in breve " I.S.F. ONLUS”

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE

Art. 1 – Denominazione

1 – È costituita in data 24 novembre 2005 l'Associazione “Informatici Senza Frontiere Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve denominata “I.S.F. ONLUS” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

2 – L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ovvero l'acronimo ONLUS, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo va inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima.

Art. 2 – Oggetto

2.1 – L'Associazione non ha fini di lucro, né diretti né indiretti. L'Associazione è apertiva e aconfessionale. Essa perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in ambito sia nazionale che internazionale, attraverso la realizzazione di progetti in cui le competenze nelle tecnologie informatiche e nelle comunicazioni possano contribuire al superamento di realtà discriminatorie ed emarginanti, nonché al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni indigenti nei Paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali più deboli nei Paesi sviluppati.

2.2 – L'Associazione perseguirà gli scopi di beneficenza, istruzione e formazione (rispettivamente attività di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 460/97) nei confronti delle sopra indicate categorie di soggetti svantaggiati. Le attività di istruzione e formazione sono da considerarsi attività con finalità solidaristiche in quanto svolte nel limite degli aiuti umanitari, nei confronti di popolazioni indigenti di Paesi in via di sviluppo come, a titolo di esempio, le popolazioni dell'Uganda, e, in ogni caso, nei confronti di collettività versanti in specifiche condizioni di bisogno in ragione di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali o familiari.

2.3 – L'Associazione svolgerà ogni attività utile al conseguimento dei fini sociali e in particolare si prefigge di:

- a) promuovere e realizzare, nei Paesi in via di sviluppo, progetti di solidarietà e progetti di cooperazione internazionale a breve, medio, lungo termine, aventi per finalità la realizzazione, installazione e avviamento di sistemi informatici presso comunità e strutture locali di utilità sociale, come, a titolo di esempio, missioni, ospedali, scuole;
- b) attuare programmi per la formazione e l'impiego di personale volontario dei Paesi in via di sviluppo e italiano;
- c) realizzare programmi e iniziative di formazione in loco per gli abitanti dei Paesi in via di sviluppo; promuoverne la emancipazione nell'utilizzo autonomo delle tecnologie informatiche;
- d) promuovere e realizzare in Italia o in altri Paesi sviluppati, progetti informatici e programmi di formazione finalizzati alla solidarietà sociale e al miglioramento delle condizioni delle categorie più deboli;
- e) organizzare eventi e campagne di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche del divario digitale e sulle finalità di “I.S.F. ONLUS”, rivolte a opinione pubblica, operatori sociali e autorità, in Italia e all'estero;
- f) promuovere iniziative per la condivisione delle esperienze maturate e la diffusione dei risultati;
- g) cooperare con istituzioni, enti, altre associazioni ed organismi, anche internazionali, aventi

scopi e finalità analoghe, per i programmi e le iniziative sopra citati.

2.4 – L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle direttamente connesse al proprio scopo istituzionale e di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dalla legge.

2.5 – L'associazione, intendendo qualificarsi ai sensi del D.Lgs. 460/1997 quale Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, provvederà a comunicare alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio la propria iscrizione all'anagrafe delle ONLUS, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviso via Fonderia n. 47/A.

L'Assemblea degli Associati ha la facoltà di costituire sedi secondarie in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale";

PATRIMONIO

Art. 4 – Composizione del patrimonio

4.1 – Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dai contributi ordinari;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali ad esempio:
 - fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
 - contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

4.2 – I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli Associati, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

4.3 – Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera anche sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

4.4 – I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5 – Ammissione

5.1 - I membri dell'associazione si distinguono in:

- Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari coloro che sono entrati nell'associazione successivamente, secondo le modalità descritte nel successivo punto 5.2);
- Soci sostenitori coloro che hanno dato un contributo rilevante alla costituzione dell'Associazione e che si sono distinti nella collaborazione o nel sostegno all'attività dell'associazione, gli stessi verranno nominati dal Consiglio Direttivo;

5.2 - L'Associazione è aperta, previa accettazione della domanda, di cui al comma seguente, da parte dal Consiglio Direttivo, a tutti coloro che ne condividano gli scopi statuari e desiderino collaborare al raggiungimento delle sue finalità

5.3 - Sono soci dell'Associazione le persone, gli enti o le associazioni che operano in settori affini a quelli dell'Associazione, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

5.4 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

5.5 – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri nonché uguale diritto di voto nell'Assemblea e uguale diritto di elettorato attivo e passivo negli organi sociali, senza riserve per nessuna categoria di soci. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.6 – Il numero dei soci è illimitato.

5.7 – Il domicilio del socio per quel concerne i suoi rapporti con l'Associazione è quello risultante dal Libro dei Soci a seguito di comunicazione del socio al momento dell'iscrizione o per variazione successiva comunicata per iscritto tramite lettera raccomandata a.r..

5.8 – I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 6 – Diritti

6.1 – I soci di maggiore età hanno diritto di elettorato attivo e passivo, hanno diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione ed il diritto di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

6.2 – I soci non hanno diritto ad alcun compenso per l'opera prestata, che si intende svolta a titolo completamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Doveri

7.1 – Tutti i soci sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata nei limiti sopra previsti.

7.2 – I soci si impegnano al rispetto delle norme del presente Statuto e delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

7.3 – Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità, rigore morale.

Art. 8 – Dimissioni, decadenza, esclusione

8.1 – La qualità di socio dell'Associazione si perde:

- a) mediante dimissioni indirizzate per iscritto tramite lettera raccomandata a.r. al Consiglio Direttivo;
- b) mediante decadenza pronunciata dal Consiglio Direttivo, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri sociali;
- c) in caso di comportamento contrastante con i doveri stabiliti dallo statuto e con le finalità dell'Associazione, mediante esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, con decisione motivata e comunicata all'interessato. Contro tale delibera il socio escluso può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile;

2 entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione dell'Assemblea l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria.

3 – In caso di esclusione, all'associato verrà restituita la quota dell'anno sociale in corso mentre nei

casi di dimissioni e decadenza il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dal socio.

8.3 – Nessun socio, dopo le sue dimissioni, decadenza od esclusione come pure nessun erede o avente causa di un socio deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO ED UTILI

Art. 9 – Formazione del bilancio

9.1 – L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio dovrà essere predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Entro lo stesso termine verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

9.2 – Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

9.3 – Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, il Consiglio Direttivo, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 10 – Destinazione degli utili

10.1 - L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

10.2 - E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 11 – Approvazione del rendiconto economico finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell'esercizio conclusosi è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile dell'esercizio successivo. Il rendiconto è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio. Il bilancio preventivo per l'esercizio in corso è approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 giugno. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni socio.

Art. 12 – Libri dell'associazione

L'Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, dovrà tenere il libro verbale delle assemblee, il libro verbale delle adunanze del Consiglio direttivo, il libro del Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, nonché il Libro dei Soci dell'associazione.

Art. 13 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci vengono trascritti sui verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

GLI ORGANI

Art. 14 – Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato.

Art. 15 – L'Assemblea

15.1 - L'Assemblea è composta da tutti gli associati di ogni categoria, ed è l'organo sovrano.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti al Libro dei Soci ed in regola con il

versamento delle quote associative; a costoro è attribuita la facoltà di intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti." restano invariati gli altri punti dell'articolo 15;

15.2 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato a maggioranza dal Consiglio Direttivo; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Segretario e, su proposta del Presidente, alla eventuale nomina di due scrutatori. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea.

15.3 – L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera sul rendiconto economico finanziario, sul bilancio preventivo e sull'orientamento generale dell'attività dell'Associazione. Procedo alla nomina delle cariche sociali, se necessario. Determina le quote sociali ed integrative e delibera su quanto altro espressamente previsto dalla legge o dallo statuto. L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare in ordine alle modifiche statutarie e alle proposte di scioglimento dell'associazione ovvero ogni qualvolta lo richiedano i soci secondo le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

16.1 – L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, nella sede legale o altrove in Italia, mediante e-mail, fax o altra comunicazione scritta, inviata a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata.

16.2 – L'Assemblea ordinaria si deve riunire entro il mese di aprile per deliberare sul bilancio consuntivo ed, entro giugno, su quello preventivo, udita in ambedue i casi la relazione del Consiglio Direttivo e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, se costituito.

16.3 – L'Assemblea straordinaria è convocata per le delibere di sua competenza quando sarà ritenuto opportuno dal Presidente o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o da richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci.

16.4. – La convocazione dovrà sempre contenere l'ordine del giorno da porre in discussione e la data della seconda convocazione, purché fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

Art. 17 – Validità dell'Assemblea

17.1 – Ogni Socio ha diritto ad un voto; può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta. Ciascun Socio potrà rappresentare non più di cinque altri Soci.

17.2 – In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.

17.3 – In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

17.4 – In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci.

17.5 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 18 – votazione

18.1 – Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o

rappresentati.

18.2 – Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte ai sensi di legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.3 – I voti sono palesi, salvo quelli riguardanti persone e le qualità delle persone.

Art. 19 – Verbalizzazione

19.1 – Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni.

19.2 – Nelle Assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

19.3 – Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e va debitamente trascritto nel Libro delle Assemblee.

19.4 – Ogni socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.

Art. 20 – Consiglio Direttivo

20.1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 a 15 membri, scelti tra gli associati con almeno due anni di anzianità associativa e nominati dall'Assemblea ordinaria, fatta eccezione per i soci fondatori che sono membri di diritto.

20.2 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti, prevarrà quello del Presidente.

20.3 – Possono intervenire in Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei conti, se presente, o persone invitate dal Presidente.

20.4 – Se durante il suo mandato un membro del Consiglio Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio deve provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla prossima Assemblea ordinaria la quale provvederà in modo definitivo. Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

20.5 – Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere e il Segretario, determinandone compiti e poteri. Può inoltre nominare un Vice Presidente. Al Vice Presidente, qualora nominato, spetta la legale rappresentanza dell'Associazione in caso di impedimento o di assenza del Presidente. Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i 1/3 (un terzo) dei suoi componenti, mediante e-mail o altra forma di comunicazione scritta inviata almeno cinque giorni prima della riunione.

20.6 – In caso di necessità urgente, il Consiglio potrà essere convocato mediante e-mail o altra comunicazione scritta, con preavviso di almeno un giorno.

20.7 – E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 21 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'Assemblea ordinaria assieme agli altri componenti del Consiglio.

Art. 22 – Durata e funzioni del Consiglio Direttivo

22.1 – Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di tre anni e può essere revocato dall'Assemblea ordinaria.

22.2 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

22.3 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, in armonia con lo Statuto e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- amministrare e tutelare il patrimonio sociale, deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda anche l'ordinaria amministrazione;
- procedere alla revisione del Libro dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- svolgere ogni altro compito assegnatogli dalla legge o dallo statuto.

22.4 – Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di comitati o commissioni consultive o di studio, nominati dal Consiglio stesso, composte anche da non soci.

22.5 – Delle deliberazioni e delle discussioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione, consultabile da tutti gli Associati e debitamente trascritto a cura degli stessi nel Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea ordinaria tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

Art. 24 – Durata in carica del Presidente

24.1 – Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

24.2 – L'assemblea ordinaria può revocare il Presidente.

24.3 – Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 25 – Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione. Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo e provvede alla puntuale esecuzione delle deliberazioni assunte dai suddetti organi sociali. Sottoscrive i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e cura che tutto sia custodito presso la sede dell'Associazione, dove può essere consultato dai soci.

Art. 26 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra i soci. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere ed è a titolo gratuito. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente statuto per i membri del

Consiglio Direttivo. I revisori dei conti partecipano di diritto alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci e sorvegliano la gestione economica e sociale.

CONVENZIONI

Art. 27 – Deliberazione delle convenzioni

27.1 – Le deliberazioni delle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono prese dal Consiglio Direttivo.

27.2 – Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 28 – Stipulazione delle convenzioni

La Convenzione può essere stipulata dal Presidente dell'Associazione.

Art. 29 – Attuazione della convenzione

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

SCIOGLIMENTO

Art. 30 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, quale organismo di controllo ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, salvo comunque diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

CONTROVERSIE

Art. 31 – Controversie

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio del Collegio Arbitrale eletto dal Presidente del Tribunale di Treviso. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 32 – Rinvio ad altre disposizioni

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile.

Firmato Botter Girolamo

Firmato dr. ADA STIZ Notaio (L.S.)